

REGOLAMENTO ELETTORALE

**Per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei membri del Consiglio Direttivo
Eduxo Italia (Bologna)**

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni ai sensi dello Statuto dell'Associazione, convocando l'Assemblea degli associati con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avrà luogo l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dai Vicepresidenti o dal Consiglio Direttivo.

Le elezioni sono indette per le nomine del Presidente, dei Vicepresidenti (massimo due) e dei Consiglieri.

ART. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea degli associati ogni qualvolta sia necessario ed è composta da 4 (quattro) membri, i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale, il Segretario della Commissione Elettorale e due scrutatori.

Coloro i quali abbiano proposto la loro candidatura per la carica di Presidente, Vicepresidente o membro del Consiglio Direttivo sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

Alla Commissione Elettorale compete:

- a) ricevere le candidature e verificarne la regolarità;
- b) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle candidature elettorali e i risultati elettorali;
- c) la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti;
- d) ogni altro compito definito nel presente regolamento.

ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO

Possono candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente o Consigliere tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, con le modalità ed i limiti del presente Regolamento e conformemente allo Statuto dell'Associazione.

Non possono candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente o Consigliere i soci che abbiano procedimenti penali in corso o condanne definitive.

Non si può candidare per la carica di Presidente, Vicepresidente o Consigliere la persona che fa parte della Commissione Elettorale, che ricopre il ruolo di segretario dell'Assemblea o che presiede l'Assemblea stessa causa conflitto di interessi.

Ogni candidatura a Presidente, a Vicepresidente o a Consigliere è singola e non vengono previste liste. La candidatura deve giungere presso la sede legale dell'associazione a mezzo mail, a mezzo posta certificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5gg dalla data delle elezioni.

Il candidato a Presidente, Vicepresidente o Consigliere dell'Associazione al momento della sua candidatura, ossia durante l'Assemblea degli associati potrà presentare una proposta di programma e presentare le sue motivazioni che lo portano a candidarsi per tale carica.

ART. 4 - OPERAZIONI DI VOTO

Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda approvata dalla Commissione Elettorale.

Le operazioni di voto si svolgono:

- a) in presenza dell'elettore
- b) per via telematica

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad 1 (un) voto.

Il voto avviene indicando 1 (uno) preferenza per la carica di Presidente, di massimo 2 (due) preferenze per le cariche di Vicepresidente e di massimo 8 (otto) preferenze se sono stati eletti 2 (due) Vicepresidenti e 7 (sette) preferenze se è stato eletto 1 (uno) Vicepresidente, per le cariche di Consiglieri.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa può esercitare il diritto di voto per delega, come previsto dallo Statuto, tramite formale delega per iscritto inviata a mezzo mail ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegna presso la sede legale dell'Associazione.

Ogni associato può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere. È nullo il voto che presenta un numero di preferenze superiore a quello stabilito dal presente regolamento o dallo Statuto.

Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza.

ART. 5 - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI DI VOTO

La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

ART. 6 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio sono svolte dai membri della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Qualora si constatasse una contenuta affluenza, si può derogare e stabilire che le elezioni avvengano per chiamata dei singoli elettori.

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli, i voti non espressi e, per ogni carica da eleggere, l'elenco dei candidati ordinati in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti da parte dell'Assemblea.

Per le cariche da eleggere risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi per ogni carica, in linea con lo Statuto associativo.

In caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede all'elezione del membro più giovane. Il nuovo Presidente, i nuovi Vicepresidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.



EDUXO ITALIA APS
Associazione di Promozione sociale

Sede Legale: 
Via Quirino di Marzio, 2
Bologna (BO) | C.F.: 91427420376
info@eduxo.it 
www.eduxo.it 
@eduxo.it 

ART. 8 - RICORSI

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

ART. 9 NORME CONCLUSIVE

Per ogni eventuale tema non disciplinato dal presente Regolamento, o in caso di dubbi in merito alla sua interpretazione, si rinvia ai principi ed alle regole previste dallo Statuto associativo, al Codice civile ed alle norme applicabili in materia.

Bologna, 05.12.2021

L'Assemblea degli Associati

La Presidente
ISABELLA SOFIA DE GREGORIO